



Prefettura di Alessandria - Ufficio territoriale del Governo

Prot. n° 6807/2020/Gab.

Alessandria, 24 marzo 2020

Al Sig.	Presidente della Provincia di ALESSANDRIA
Ai Sigg.	Sindaci dei Comuni della provincia LORO SEDI
Ai Sigg.	Vice Sindaci dei Comuni di ROCCA GRIMALDA VOLPEDO
Al Sig.	Commissario Straordinario del Comune di GAVI
Ai Sigg.	Commissari Prefettizi dei Comuni di FRASSINELLO MONFERRATO MONCESTINO
Al Sig.	Questore di ALESSANDRIA
Al Sig.	Comandante Provinciale dei Carabinieri di ALESSANDRIA
Al Sig.	Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di ALESSANDRIA
Al Sig.	Comandante Provinciale Vigili del fuoco di ALESSANDRIA

E, p.c.

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale – DPCM 22 marzo 2020

Facendo seguito alle precedenti circolari concernenti l'oggetto, si richiama l'attenzione sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il citato provvedimento si è ritenuto necessario introdurre ulteriori restrizioni, con particolare riferimento agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.



Prefettura di Alessandria - Ufficio territoriale del Governo

Di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, su cui il Ministero dell'Interno con circolare n.15350 in data 23 u.s. ha fornito alcune indicazioni che si riportano di seguito.

Ai sensi del richiamato disposto normativo, gli spostamenti rimangono consentiti solo per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute**.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiurare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione - inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 - resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti all'interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art 1, comma 1 lett b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti tra comuni diversi.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della *ratio* ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, **che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere**.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica **gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari o farmaci nel caso in cui il punto vendita o farmacia più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune**.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO
(Olita)